



COMUNE DI VICARI

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE UTILITA' PER LE FINALITA' DI SVILUPPO CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVO

Approvato con deliberazione di C.C. n: 31 del 29.06.1999

COMUNE DI VICARI

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE UTILITA' PER LE FINALITA' DI SVILUPPO CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVO

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Vicari favorisce le iniziative di Enti e Associazioni dirette ad incrementare lo Sviluppo economico, sociale e culturale, a promuovere manifestazioni sportive ad ogni livello, sia nazionale che internazionale, nonché a salvaguardare tradizioni storiche, civili e religiose, della propria comunità o di parti di essa.
2. Il presente Regolamento, in attuazione dell'ar.13 della L.r. 10/91, disciplina la concessione di contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi, che intendano promuovere attività per lo sviluppo culturale, sportivo, sociale nel territorio vicarese.
3. Il presente regolamento può applicarsi direttamente o attraverso la stipulazione di apposite convenzioni - qualora si tratti di gestire servizi e/o interventi caratterizzati da:
 - durata annuale o ultrannuale;
 - obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune;
 - ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche.

Articolo 2 - AREE DI INTERVENTO

1. Il Comune può disporre - con le modalità previste dal presente Regolamento - la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - Attività socio- assistenziali e sanitarie;
 - Attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - Attività educative;
 - Attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero;
 - Attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - Attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

Articolo 3 - DESTINATARI DEI BENEFICI

1. L'erogazione di contributi o sovvenzioni per le finalità di cui al presente regolamento è consentita esclusivamente a favore di Enti Pubblici o privati, Associazioni sportive o del volontariato, Cooperative, Istituzioni, Comitati, ecc., non aventi scopo di lucro.
2. Di norma è accordata preferenza a soggetti con sede a Vicari.
3. La natura sociale deve risultare da uno Statuto approvato in data di almeno TRE MESI anteriore alla richiesta di intervento.
4. E' consentita l'erogazione di contributi a soggetti o aziende private aventi scopo di lucro esclusivamente per favorire l'inserimento lavorativo e/o la preparazione al lavoro di soggetti svantaggiati (ex tossicodipendenti, detenuti semiliberi, portatori di handicap ecc.).
5. A parità di qualità dell'attività svolta, quando il Comune si trovi nella impossibilità di assicurare un sostegno generalizzato alle richieste che gli pervengono, viene data priorità alla attività posta in essere dai seguenti soggetti:
 - organizzazioni di volontariato;
 - Associazioni senza scopo di lucro;

Articolo 4 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Tutti i soggetti che intendono inoltrare apposita domanda di intervento su un progetto coerente con gli eventuali indirizzi enunciati dall'Amministrazione Comunale dovranno formalizzare - con adeguato anticipo sui tempi di realizzazione - una domanda, in carta libera indirizzata al COMUNE DI VICARI - Ufficio Affari culturali;
2. In ogni caso la domanda deve pervenire al Comune improrogabilmente entro la fine di febbraio di ogni anno, accompagnata dalla seguente documentazione :
 - a) Statuto
 - b) programma della manifestazione o relazione sull'attività per la quale si richiede il contributo
 - c) preventivo di spesa dettagliato e analitico nelle sue diverse voci ;
 - d) impegno di utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso ;
 - e) indicare se abbia presentato analoga richiesta di contributi ad altri Enti Pubblici.
3. Le domande pervenute entro ottobre o con un anticipo di almeno 6 mesi dalla data di realizzazione, potranno avere accordata una preferenza, sempre che siano complete e rispettino i requisiti previsti dal presente regolamento e dagli atti di programmazione politica.
4. Le domande e le dichiarazioni di cui sopra, se trattasi di Enti, Associazioni, ecc., devono essere sottoscritte dal legale rappresentante.
5. Per eventuali manifestazioni, convegni, ecc. non programmabili prima dell'anno cui si riferiscono e aventi carattere eccezionale, è ammessa la presentazione della domanda di intervento anche oltre il termine di cui sopra, purché, in ogni caso, pervenga al Comune almeno trenta giorni prima della data fissata per la manifestazione, convegno, ecc.
6. La concessione del contributo, in tal caso, è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione Comunale e sarà possibile solo se esiste ancora nell'apposito Capitolo di Bilancio la relativa disponibilità.

Articolo 5 - NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITA' ECONOMICHE

1. I benefici assumono la forma di **contributi**, allorché l'erogazione economica è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte o tutto l'onere finanziario, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento, ovvero con indirizzi di carattere generale approvati dalla Giunta.
2. Sono considerate **altre utilità economiche** le tariffe o prezzi agevolati, nonché la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni immobili e mobili del Comune;
3. Nei casi in cui il Comune si assuma l'intero onere economico di un'iniziativa, qualora la stessa sia altamente meritevole, diventa "Co-promotore", assumendola come attività propria.

Articolo 6 - MODALITA' PER L'AVVIO DELLE INIZIATIVE

1. Il Comune, nell'espletamento dell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi, può agire di propria iniziativa o a seguito di richiesta proveniente dai soggetti interessati.
2. Nei casi in cui agisce **di propria iniziativa**, la Giunta definisce con atto d'indirizzo l'ambito e le caratteristiche delle attività, nonché sollecita i soggetti terzi ad intraprenderle attraverso la pubblicazione di apposito bando che potrà, esemplificatamente, contenere:
 - la descrizione dell'attività / dell'esigenza / del tipo di progetto che si intende promuovere;
 - i soggetti cui ci si rivolge;
 - le modalità di valutazione dei progetti;
 - la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.
3. Nei casi in cui **perviene una richiesta** direttamente da parte dei soggetti esterni, l'ufficio "Attività culturali" si attiva per provvedere a:
 - Verificare se la richiesta rientra nelle attività programmate e se si rispettano i termini e criteri di cui all'art.4;
 - Promuovere l'avvio del procedimento, una volta adottato dalla Giunta apposito atto di indirizzo, ove deve sempre prevedersi la pubblicizzazione dell'attività da svolgersi e la possibilità di altri soggetti di intervenire nel procedimento.
4. L'ufficio incaricato del servizio, nell'ambito della struttura organizzativa, provvederà sempre ad assumere tutti gli atti gestionali idonei a istruire la pratica di contributo, nonché di portare a compimento l'attività programmata dall'Amministrazione comunale, nel rispetto del presente regolamento, degli atti di indirizzo e dell'eventuale convenzione stipulata con i soggetti terzi;

Articolo 9 - RENDICONTAZIONE

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, comunque entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla concessione, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare all'ufficio competente del Comune apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte, restituendo, contestualmente alla presentazione del rendiconto, la parte di contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.
2. Ove manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate, ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'Amministrazione entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.
3. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro. Il Comune di Vicari si rivalrà nelle forme di legge nei confronti del Legale rappresentante.
4. Qualora il Comune risulti creditore nei confronti dei beneficiari dei contributi di somme per uso dei beni comunali, l'erogazione dei suddetti è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.
5. Il Comune provvede a mettere in atto le opportune forme di raccordo dei propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Sicilia, dalla Provincia e dagli altri Enti pubblici per quanto di loro competenza e può istituire, ove lo ritenga opportuno, apposite Commissioni di esperti per la valutazione dei programmi presentati.

Articolo 10 - PUBBLICITÀ' DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

1. I criteri e le modalità di erogazione dei trattamenti di assistenza disciplinati dal presente regolamento saranno resi pubblici, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 10/1991, mediante pubblicazione di avvisi pubblici da affiggere all'ALBO PRETORIO e nei locali dell'Ufficio "Attività culturali".

Articoli 11 - INTERPRETAZIONE DI CASI E DI NORME

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione Siciliana.

ART.12 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE DI NORME - NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del competente organo di controllo e previa pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti Comunali.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il corpo organico di norme, dettate sulla stessa materia, dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 190 del 30.11.1991 e ss.mm.
3. Le norme del presente Regolamento - per la materia dello sviluppo culturale, sociale e sportivo - prevalgono sulle altre norme regolamentari comunali emanate ai sensi dell'art.13 della L.r.10/91 - aventi valenza generale;
4. Per la prima applicazione del presente Regolamento nell'anno 1999, non si tiene conto del termine di cui al comma 2 dell'art.4.
5. I soggetti interessati potranno effettuare istanze per ottenere i contributi programmati dall'Amministrazione per il 1999 entro il termine del 30 settembre.

Articolo 7 - COMPETENZE DEGLI ORGANI POLITICI

1. Nell'ambito della Relazione previsionale allegata al bilancio e approvata dal CONSIGLIO, la GIUNTA adotta entro il 30 GIUGNO di ciascun anno, il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici di cui al presente regolamento;
2. Nello stesso provvedimento si dovrà indicare - distinguendo per settori - tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta motivando l'esito della stessa.
3. Il provvedimento di cui sopra può essere contenuto all'interno del Piano esecutivo di gestione (PEG)
4. Alla delibera di cui al comma 1 verrà data adeguata pubblicità e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.
5. La fase istruttoria e gestionale del suddetto atto deliberativo dovrà essere curata dall'ufficio "ATTIVITA' CULTURALI", secondo gli indirizzi ricevuti in fase di programmazione dagli organi politici.
6. Nel caso in cui la Giunta disponga l'erogazione di contributi in favore di soggetti per i quali l'Ufficio competente si sia espresso negativamente, dovrà motivare il provvedimento in maniera congrua. Analoga condizione dovrà essere osservata nel caso in cui l'Ufficio proponga l'erogazione di contributi e la Giunta non accolga, in tutto od in parte la proposta.
7. Nel contesto del dispositivo delle deliberazioni adottate dalla Giunta sarà riconosciuta, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 8 - COMPETENZE DEGLI ORGANI GESTIONALI

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle pratiche di contributo verranno espletati, nell'ambito del settore "Attività Culturali", dai dipendenti assegnati e sotto la diretta responsabilità del capo settore e/o del dirigente della suddetta unità operativa, ai sensi della L.R. n° 10/1991 e con le modalità stabilite nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile competente si conforma agli indirizzi e obiettivi assegnati dagli organi politici.
3. Egli provvederà alla valutazione della richiesta di contributo, facendo riferimento alla "rilevanza sociale" intesa come:
 - grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici e la programmazione dell'amministrazione comunale;
 - carattere innovativo e originale dell'attività proposta, e qualità progettuale;
 - caratteristiche soggettive del richiedente, con priorità (se viene reputata equivalente la qualità del lavoro svolto o in programma) ai soggetti richiamati all'art. 3 comma 2.
4. Egli è competente per le liquidazioni, i pagamenti e per tutti gli ulteriori atti relativi all'esecuzione del provvedimento assunto dalla Giunta.
5. I responsabili dei servizi sono competenti ad assumere atti di impegno per l'erogazione dei contributi soltanto nel caso in cui tale competenza risulti espressamente affidata nell'ambito di atti di programmazione e di indirizzo degli organi politici.
6. Le modalità di esercizio delle competenze gestionali sono disciplinate dal Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.